



Ministero dell'università e della ricerca

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: schema di decreto ministeriale di definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)

Il decreto ministeriale in oggetto definisce le nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03).

Lo schema è stato predisposto a seguito di apposita richiesta della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e sulla base di una proposta resa dal Consiglio universitario nazionale (CUN) nell'adunanza del 5 dicembre 2018.

Sullo schema di decreto è stato successivamente acquisito, in data 25 marzo 2019, il parere favorevole del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) (nota prot. n. 10468 del 25 marzo 2109).

Sono stati coinvolti anche gli ordini professionali: in particolare è stato acquisito il parere favorevole del Collegio Nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati e del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, nonché del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

Rispetto alla proposta formulata dal CUN di definizione dell'ulteriore classe ad orientamento professionale denominata "*Professioni Tecniche Paraveterinarie*", si segnala che il Ministero della salute, con nota prot. n. 33911 del 2 luglio 2019 e la Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI), con nota prot. n. 2790 del 19 giugno 2019, hanno evidenziato la necessità della preventiva istituzione della corrispondente nuova figura sanitaria, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della legge n. 43 del 2006. Di conseguenza, si è ritenuto opportuno stralciare tale nuova classe di laurea dal testo.

Si segnala, inoltre, che lo schema decreto tiene conto dei ulteriori rilevati formulati dal Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, con comunicazione del 26 giugno 2019, nonché dal Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati e dal Consiglio nazionale dei Periti Industriali, che hanno espresso parere favorevole con note del 12 giugno e del 6 giugno 2019, suggerendo tuttavia alcune modifiche o integrazioni all'articolato.

Sulle modifiche o integrazioni proposte e sulle osservazioni e richieste di modifica formulate dai predetti enti è stato quindi acquisito l'ulteriore parere del CUN in data 31 luglio 2019.

E' stato quindi acquisito il prescritto parere della CRUI, espresso nell'adunanza del 19 settembre 2019, le cui osservazioni sono state accolte.

Infine, poiché il decreto reca alcune disposizioni che più specificatamente riguardano l'accreditamento dei corsi, con particolare riferimento ai requisiti di docenza, anticipando in questa sede la revisione del d.m. n. 6/2019, si è ritenuto di acquisire anche il parere dell'ANVUR, che si è espressa favorevolmente su tali profili nell'adunanza del 20 maggio 2020 (delibera n. 69).

Per quanto concerne gli ulteriori suggerimenti formulati dall'ANVUR, è stato espressamente affermato nel testo il principio che il numero di tutor degli enti in cui si svolgeranno le attività di tirocinio deve essere congruo rispetto al numero degli studenti, senza tuttavia introdurre una definizione del rapporto numerico, che più opportunamente potrà essere valutato dalle università in relazione al tipo di attività da svolgere, dei soggetti convenzionati etc.

Inoltre, in merito al suggerimento di stabilire un numero minimo di CFU per tutti quegli ambiti disciplinari che nella descrizione degli obiettivi formativi qualificanti della classe sono indicati come

“contenuti indispensabili per tutti i corsi della classe”, premesso che la materia degli ordinamenti didattici è riservata alla competenza del CUN, si è ritenuto di affermare con maggior forza la necessità di rispettare gli obiettivi formativi qualificanti, specificando l’obbligo che il percorso formativo assicuri un numero di CFU idoneo ad acquisire i contenuti indispensabili per tutti i corsi della classe, lasciando, tuttavia, al CUN di valutare in concreto l’adeguatezza dei percorsi formativi proposti dalle università rispetto agli obiettivi qualificanti della classe.

Infine, non si è ritenuto opportuno regolare aspetti connessi all’attuale situazione emergenziale in un provvedimento che disciplina a regime le classi professionalizzanti.

A margine di quanto sopra evidenziato, si precisa che l’istituzione delle nuove classi di laurea costituisce il presupposto per procedere ad interventi normativi per la definizione della valenza del titolo ai fini dell’esercizio della professione.

Infatti, a seguito dell’adozione del decreto istitutivo delle classi, si dovrà provvedere a una modifica della normativa di cui al d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, e in particolare dell’articolo 55, per quanto concerne la previsione delle classi di laurea che danno titolo all’accesso agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.

Si potrà inoltre valutare la possibilità di un intervento legislativo teso a rendere i titoli in questione direttamente abilitanti, come richiesto anche dalla CRUI.

Ciò premesso, con più preciso riferimento al contenuto dell’unito decreto ministeriale si chiarisce quanto segue.

Il decreto si applica a tutte le università statali e non statali, escluse le università telematiche, e definisce, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea ad orientamento professionale indicate nell’allegato, che ne costituisce parte integrante, in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell’informazione (LP-03).

Le università potranno procedere all’istituzione e attivazione dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea a orientamento professionale, previo apposito accreditamento ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, e dei relativi decreti attuativi. Le università individueranno, nei propri regolamenti didattici di ateneo, le strutture didattiche competenti, anche interdipartimentali o interateneo, per l’attivazione e la gestione dei corsi di laurea ad orientamento professionale.

Il decreto definisce le attività di base, caratterizzanti, affini o integrative, laboratoriali, di tirocinio e dei relativi CFU.

Data la rilevanza delle attività pratiche e in presenza per il raggiungimento degli obiettivi previsti, i corsi di laurea ad orientamento professionale potranno essere erogati solo in modalità convenzionale, ferma restando la possibilità di adoperare tecnologie telematiche. Per raggiungere gli obiettivi strettamente professionalizzanti dei corsi, le attività formative dovranno essere in larga maggioranza progettate specificatamente per questi corsi. In particolare non è consentito mutuare le attività di base e caratterizzanti da corsi di studio non a orientamento professionale.

Considerata la presenza di attività laboratoriali e di tirocini, i corsi saranno poi a numero programmato locale ai sensi dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Il numero di studenti ammessi a ciascun corso sarà parametrato sulla disponibilità di tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro.

Gli atenei dovranno inoltre esplicitamente indicare nei propri manifesti degli studi che l’iscrizione a una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per laureati nei corsi a orientamento professionale.

Le università rilasceranno, ai sensi dell’art. 3, co. 1, del d.m. n. 270/2004, i titoli di laurea con la denominazione del corso di studio e con l’indicazione della classe di laurea ad orientamento professionale assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.

I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non potranno prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

Le università provvederanno, inoltre, a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, co. 8, del d.m. n. 270/2004, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. n. 9, e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.